



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 24

del 27/02/2024

Classificazione: 11-02 2021/83

Oggetto: ACCORDO REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA ED IL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER LA GESTIONE E LA MANUTEZIONE DELLA "CELLETTA MADONNA DELLA PACE" UBIcata IN VIA SINISTRA CANALE SUPERIORE, IN FREGIO ALLA S.P. N. 8 "NAVIGLIO", ADIACENTE AD AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO - APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale stabilisce che:

“Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis”;

VISTO l'art. 9, comma 5 dello Statuto della Provincia di Ravenna, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 3 febbraio 2017, il quale recita:

“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci”;

Previa istruttoria svolta dal Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Paolo Nobile, con la quale

Si informa

- Che il Comune di Bagnacavallo, con nota assunta al protocollo n. 4422 del 11 febbraio 2022, ha richiesto a questa Provincia la cessione gratuita della particella di terreno identificata catastalmente al Foglio 70 Particella 1284, ubicata in Via Sinistra Canale Superiore, in fregio alla S.P. n. 8 “Naviglio”, a favore dello stesso Comune in modo da poterne programmare una periodica manutenzione come già effettuata nelle adiacenti aree di competenza comunale;

- Che sulla predetta area risulta una Celletta votiva detta “Madonna della Pace”;

Si riferisce

- Che con delibera del Consiglio Provinciale n. 16547/400 del 18 novembre 1980 è stato approvato il progetto dei lavori di sistemazione della S.P. n. 8 “Naviglio” - 6° lotto, dell'importo complessivo di Lire 1.450.000.000, consistenti nell'allargamento della carreggiata stradale e nella realizzazione di opere connesse;
- Che con deliberazione n. 178 del 18 giugno 1982 il Consiglio Comunale di Bagnacavallo ha deliberato di autorizzare l'Amministrazione Provinciale di Ravenna ad occupare d'urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della Legge n. 865/1978, gli immobili interessati dai lavori predetti, tra i quali risulta anche l'immobile catastalmente censito nel Comune di Bagnacavallo, Foglio 86 - mappale A “Celletta votiva Madonna della Pace”, di proprietà di MELANDRI GIOVANNI ed altri, con recapito a Bagnacavallo in Via Ramenghi n. 6;
- Che per l'esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione della S.P. n. 8 “Naviglio” si è reso necessario spostare la “Celletta Madonna della Pace” da un'area privata interessata dai lavori di esproprio per l'ampliamento della sede stradale ad altra area di proprietà demaniale confinante con detta sede stradale;
- Che, con nota prot. 4738/1982, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le provincie di Ravenna - Ferrara - Forlì, ha comunicato alla Provincia di Ravenna, al Comune di Bagnacavallo, alla Curia Vescovile di Faenza ed al Sig. Giovanni Melandri (in qualità di “proprietario” della celletta votiva) che l'immobile predetto non risulta vincolato ai sensi della Legge n. 1089/1939, ritenendo nel contempo che la cella stessa debba essere conservata e salvaguardata per l'interesse storico e devozionale che la stessa riveste;
- Che, con pratica edilizia n. 161/1982, il Comune di Bagnacavallo ha rilasciato alla Provincia di Ravenna la concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di spostamento della chiesuola posta al Km. 11+380, in seguito all'intervento di completamento della S.P. n. 8 “Naviglio” - 6° lotto;
- Che con nota del 10/09/1985, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 23735/1985, il Sig. Melandri Giovanni, in qualità di cointestatario della Ditta proprietaria della “Celletta Madonna della Pace”, ha chiesto all'Amministrazione Provinciale di provvedere e di operare i dovuti trasferimenti di proprietà, chiedendo inoltre di intestare la parte a lui spettante alla figlia Melandri Carla;
- Che con deliberazione n. 144 del 08 luglio 1986 il Consiglio Comunale di Bagnacavallo ha deliberato di approvare le indennità provvisorie per l'occupazione permanente di aree di proprietà privata di Ditte diverse, interessate dai lavori di sistemazione della S.P. n. 8 “Naviglio” - 6° lotto, tra le quali risulta anche l'indennità, determinata a norma della Legge n. 865/1971, relativa alla Ditta proprietaria n. 9) eredi di SANGIORGI GIUSEPPE Di Michele, SANGIORGI CONCETTA-SECONDA Di Michele e SANGIORGI MICHELE fu Giuseppe, residenti presso il Sig. Melandri Giovanni in Via Ramenghi n. 6 - Bagnacavallo, come di seguito riportato:

Partita N.C.T. n. 916 - Foglio 86

Mappale A	di mq. 90	x	Lire 2.850	=	Lire 256.500
Indennizzo per perdita di piante			Lire 100.000 x 4 tigli	=	<u>Lire 400.000</u>
TOTALE				=	Lire 656.500

- Che con nota del 29/09/1986, acquisita al protocollo provinciale n. 1064/1986, il Sig. Melandri Giovanni, in nome e per conto della suddetta Ditta proprietaria n. 9), conviene la cessione volontaria dell'area per il prezzo stabilito con la maggiorazione del 50%;

Si riferisce ancora

- Che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1394/27361 del 10 luglio 1991 questa Provincia ha deliberato di incaricare il Notaio Emanuele Edoardo Errigo di Ravenna di procedere all'accertamento della proprietà della "Celletta Madonna della Pace", a suo tempo ubicata nel mappale A del foglio catastale 86 del Comune di Bagnacavallo, e di procedere alla permuta con la particella su cui insiste attualmente la Celletta, mappale 1284 del foglio catastale 70 del Comune di Bagnacavallo, a scomputo dell'indennità espropriativa;

- Che, con nota prot. n. 86048/2004, sono stati trasmessi al Notaio Fazi Alberto di Ravenna gli atti necessari per procedere all'accertamento della proprietà della "Celletta Madonna della Pace", a seguito di cessazione da parte del Notaio Errigo delle sue funzioni notarili a far data dal 31 gennaio 2002, al fine di definire la permuta immobiliare tra i legittimi proprietari e questa Amministrazione;

- Che, con nota assunta al protocollo di questa Provincia al n. 9295 del 17/03/2016, il Notaio Fazi Alberto di Ravenna, a seguito di approfondite visure effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ravenna, l'Archivio di Stato ed il Catasto di Ravenna, ha comunicato:

- che non è stato possibile verificare l'attuale proprietà di detta Celletta, fatti salvi l'integrazione e presentazione di varie dichiarazioni di successione di persone ad oggi defunte, con notevole aggravio dei costi per entrambe le controparti;
- che un eventuale trasferimento a favore della Provincia di Ravenna da parte di soggetti per i quali non è possibile verificare il titolo di acquisto, potrebbe configurarsi come trasferimento a rischio e pericolo del medesimo Ente;

Si fa considerare

- Che ad oggi, nonostante questa Provincia si sia attivata per definire la procedura espropriativa relativa allo spostamento della "Celletta Madonna della Pace", affidando l'incarico al notaio sopra individuato, non si è stati in grado di verificare la proprietà della Celletta predetta;

Si informa poi

- Che sono intervenute intese fra questa Provincia ed il Comune di Bagnacavallo, per la gestione e la manutenzione della “Celletta Madonna della Pace”, ubicata in Via Sinistra Canale Superiore, in fregio alla S.P. n. 8 “Naviglio”, identificata catastalmente al Foglio 70 Particella 1284, adiacente alle aree di proprietà del Comune di Bagnacavallo;

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 01/08/2023 il Comune di Bagnacavallo ha approvato l'accordo regolante i rapporti tra il Comune di Bagnacavallo e la Provincia di Ravenna per la manutenzione della “Celletta Madonna della Pace” ubicata in Via Sinistra Canale Superiore, in fregio alla S.P. n. 8 “Naviglio”;

e si propone pertanto

- di approvare l'accordo che regola i rapporti tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Bagnacavallo per la manutenzione della “Celletta Madonna della Pace” ubicata in Via Sinistra Canale Superiore, in fregio alla S.P. n. 8 “Naviglio”, identificata catastalmente al Foglio 70 Particella 1284, adiacente alle aree di proprietà del Comune di Bagnacavallo, allegato sub. A) alla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Viabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna;

DISPONE

- di approvare l'accordo che regola i rapporti tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Bagnacavallo per la manutenzione della “Celletta Madonna della Pace” ubicata in Via Sinistra Canale Superiore, in fregio alla S.P. n. 8 “Naviglio”, identificata catastalmente al Foglio 70 Particella 1284, adiacente alle aree di proprietà del Comune di Bagnacavallo, allegato sub. A) alla presente deliberazione;

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____